

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA IL COMUNE DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA E LA FONDAZIONE FO.CU.S. PER INTERVENTI DI PROMOZIONE TURISTICA, EDUCAZIONE E DIDATTICA DELLA CULTURA, PROMOZIONE CULTURALE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' E SERVIZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEI MUSEI COMUNALI

In Santarcangelo di Romagna, l'anno duemilaquindici, addì 30 (trenta) del mese di Aprile, in una sala del civico Palazzo comunale,

T R A

- il Dirigente Alessandro Petrillo, nato a Rovigo, il 23.04.1957, domiciliato per le funzioni presso la sede comunale, piazza Ganganelli, 1, Santarcangelo di Romagna, il quale interviene ai sensi del vigente statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione di giunta n. 28 in data 25.03.2015, esecutiva ai sensi di legge, in nome e per conto del Comune di Santarcangelo di Romagna, P.IVA - codice fiscale 01219190400;

e

- Mario Turci, nato a Santarcangelo di Romagna, il 17.03.1954, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, il quale interviene in qualità di Direttore, in nome e per conto della Fondazione, con sede legale a Santarcangelo di Romagna in piazza Marconi, n. 1, costituita con atto in data 4.05.2007, Rep. Notaio Mauro Plescia n. 45.654 (n. 7.532 di raccolta), Registrato a Rimini il 23.05.2007 al n. 4.470-1T, al n. 168 del Registro delle persone giuridiche della Prefettura di Rimini, P.IVA - codice fiscale 02308610407;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Il Comune di Santarcangelo di Romagna (di seguito individuato come Comune), alla luce degli scopi e finalità indicati negli articoli 3 e 4 dello statuto della Fondazione e delle “Linee programmatiche di mandato 2014-2019” del Comune di Santarcangelo di Romagna, affida alla Fondazione Fo.Cu.S. (di seguito individuata come Fondazione), le attività di cui ai successivi articoli, nell'ambito della promozione turistica, dell'educazione, della promozione culturale, della gestione del patrimonio museale, bibliotecario e relativi archivi storici del comune (di seguito individuati come Istituti) e degli eventi espositivi, culturali e promozionali che si terranno negli istituti, anche allo scopo di incrementare la loro fruizione collettiva e la valorizzazione.

ART. 2 - Il Comune affida alla Fo.Cu.S. l'attivazione e gestione di un Settore di progetto finalizzato alla "Promozione turistica", presieduto dall'assessore al Turismo, coordinato dal direttore della Fondazione e composto da collaboratori e partner che il Comune individuerà il relazione alla necessaria operatività di progetto.

ART. 3 - Il Comune affida alla Fo.Cu.S. l'attivazione e gestione di un Settore di progetto finalizzato alla "Educazione e didattica della cultura", presieduto dall' assessore ai Servizi scolastici ed educativi, coordinato dal direttore della Fondazione e composto da collaboratori e partner che il Comune individuerà il relazione alla necessaria operatività di progetto.

ART. 4 - Il Comune affida alla Fo.Cu.S. l'attivazione e gestione di un Settore di progetto finalizzato alla "Promozione culturale e gestione Istituti culturali", presieduto dal Sindaco di Santarcangelo (o suo delegato) coordinato dal direttore della Fondazione e composto dal direttore della Biblioteca comunale, dal direttore dell' Istituto dei Musei comunali e da collaboratori e partner che il Comune individuerà il relazione alla necessaria operatività di progetto.

ART. 5 – Il controllo e il coordinamento fra il Comune e la Fondazione è esercitato dal "Comitato di Coordinamento" presieduto dal Sindaco e di cui fanno parte:

- il Sindaco di Santarcangelo di Romagna
- l'Assessore al Turismo
- l'Assessore alla Pubblica Istruzione
- il Presidente della Fondazione

Alle sedute del comitato partecipano anche:

- il dirigente di riferimento del Comune di Santarcangelo di Romagna
- il direttore della Fondazione
- il direttore della Biblioteca civica
- il direttore dell' Istituto Musei comunali

ART. 6 - Per le attività, iniziative e progetti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, le cui relative azioni sono di seguito dettagliate, il Comune, ai sensi dell'art. 7, comma 1, punto

e), e dell'art. 10, comma 1, dello statuto della Fondazione, erogherà alla Fondazione un contributo annuale, a sostegno delle seguenti attività:

- progetti di Promozione turistica
- progetti di Educazione e didattica della cultura
- progetti di Promozione culturale
- sostegno dell'attività cinematografica
- gestione degli Istituti culturali (come dettagliati all'art. 10).

L'ammontare del contributo sarà determinato annualmente dalla Giunta, all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune, in relazione ai servizi affidati e al programma delle attività concordate con il Comune. In tale atto si specificherà la ripartizione della somma trasferita tra le singole azioni richieste a Focus. Tale riparto costituisce vincolo di destinazione per la Fondazione, che sarà tenuta all'utilizzo degli specifici budget di spesa così come concordato con il Comune. Il contributo sarà erogato per rate trimestrali anticipate al 1° gennaio, al 1° aprile, al 1° luglio e al 1° ottobre. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune, il contributo sarà erogato, con le modalità di legge, sulla base dell'ammontare di quello del precedente esercizio.

Nel caso di eventuale variazione in diminuzione del contributo annuale dovrà conseguentemente essere modificato, in accordo con il Comune, in maniera proporzionalmente il piano annuale delle attività e degli interventi culturali e promozionali, e dei servizi erogati, elaborato dalla Fondazione.

ART. 7 – Il patrimonio museale, bibliotecario ed archivistico, di cui all'art. 6 dello Statuto, comprende i beni immobili e mobili, attualmente in uso o in via di completamento strumentale, di proprietà o in disponibilità del comune, raccolti nei musei civici e nella biblioteca civica, nelle seguenti articolazioni:

- Museo degli Usi e Costumi della Gente di Romagna
- Museo Storico Archeologico di Santarcangelo
- Biblioteca comunale "Antonio Baldini"
- Archivio storico comunale.

Con deliberazione della Giunta comunale potranno inoltre essere affidati ulteriori immobili/strutture nei quali espletare attività culturali complementari e collaterali. Tali beni sono concessi in uso e non in proprietà, da parte del socio Comune di Santarcangelo di Romagna. In caso di scioglimento della Fondazione tali beni rientreranno nella disponibilità

di quest'ultimo. Il socio Comune di Santarcangelo di Romagna si riserva di formalizzare attraverso proprio atto la concessione dei sopra individuati beni.

ART. 8 – I beni di cui al precedente art. 7 oggetto delle attività di cui al successivo art. 10, di seguito definiti per brevità i beni, vengono messi a disposizione della Fondazione per l'espletamento delle attività stesse.

Al fine del sostegno dei servizi affidati e della acquisizione di beni strumentali finalizzati all'accesso del pubblico, il Comune, su motivata deliberazione della Giunta, può autorizzare l'utilizzo, negli immobili affidati, di spazi per lo svolgimento di attività commerciali anche attraverso la concessione in affitto da parte della Fondazione a terzi.

Potranno essere messi a disposizione della Fondazione anche alcuni uffici comunali per l'espletamento di attività della Fondazione stessa senza alcun onere per affitto ed utenze energetiche.

I beni mobili, reperti, documenti, libri, audiovideo e quant'altro acquistato o acquisito dalla Fondazione per le finalità e gli scopi di cui all'art. 1 sono da considerarsi di proprietà del Comune - e implicitamente concessi in uso alla Fondazione – e come tali inventariati.

ART 9 – La Fondazione non potrà eseguire restauri o interventi di alcun genere sui beni, senza i preventivi consensi, autorizzazione e prescrizioni del Comune.

Il Comune si impegna ad effettuare con oneri e spese a proprio carico le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni o demandarle alla Fondazione, previa condivisione da parte del Comune di idoneo piano di intervento tecnico-finanziario.

Tali interventi riguardano, in particolare, le opere di manutenzione straordinaria relative agli impianti, alla sicurezza e alla adeguatezza delle sedi museali e bibliotecarie, prevenzione e protezione attiva e passiva delle sedi di cui sopra, così da assicurare nel tempo il rispetto delle condizioni di sicurezza e di integrità dei beni messi a disposizione.

Il Comune di Santarcangelo sosterrà, per tutti gli edifici affidati, di sua proprietà, direttamente il costo delle utenze relative all'energia elettrica, telefonia, acquedotto, gestione calore, sistemi di allarme antintrusione ed antincendi e loro manutenzione, vigilanza e reperibilità notturna e festiva, pulizie, assistenza informatica e per la strumentazione tecnica, elevatori e ascensori, spese postali ordinarie, interventi concordati di operatori e mezzi comunali.

ART. 10 - Alla Fondazione compete svolgere per la biblioteca comunale – e l'archivio storico annesso - e per i musei comunali le attività e gli interventi necessari al raggiungimento delle finalità degli stessi - come esplicitate nei loro Regolamenti – ed in particolare:

- a) ricerca di soggetti disposti a finanziare interventi di valorizzazione ;
- b) attivare iniziative di promozione, comunicazione e marketing finalizzate alla più ampia fruizione;
- c) attuare particolari interventi di carattere straordinario sui beni, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune previa approvazione del piano di intervento di cui all'art. 9;
- d) organizzare le attività in modo efficiente al fine di ampliare la fruizione pubblica di musei e biblioteca;
- e) adottare le misure più opportune per migliorare le possibilità e le occasioni di accesso da parte del pubblico e diffondere in modo adeguato la loro conoscenza anche mediante pubblicazioni, convegni, mezzi di comunicazione, ecc;
- f) consentire la fruizione agevolata da parte delle categorie meno favorite;
- g) organizzare, secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal Comune, particolari mostre di significativo valore artistico, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; tali soggetti e le modalità di collaborazione con gli stessi saranno individuati su indicazione del comune ovvero potranno essere proposti dalla Fondazione al Comune;
- h) organizzare speciali eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o acquisizione;
- i) organizzare e favorire la fruizione integrata e interconnessa tra musei e biblioteca;
- j) organizzare direttamente o in collaborazione con privati, sempre secondo le indicazioni e direttive che verranno fornite dal comune, particolari mostre e/o eventi promozionali e ricettivi comunque finalizzati alla valorizzazione museale e bibliotecaria;
- k) organizzare attività culturali e di spettacolo complementari e collaterali a quelli di cui ai precedenti punti h e j, anche al fine di valorizzare l'intero patrimonio culturale e storico-artistico della città;
- l) promuovere, coordinare e gestire, in accordo e secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comune, servizi aggiuntivi (editoriali, vendita di riproduzioni,

realizzazione di cataloghi ed oggettistica, servizi correlati all'informazione, servizi di book-shop e di ristorazione, di guardaroba, di accoglienza, di guida, di didattica, di sorveglianza, di biglietteria). La Fondazione, previo assenso del Comune potrà affidare ad altri soggetti una o più attività sopraindicate o parte delle stesse.

Per le attività indicate nel presente articolo e per quanto attiene alla applicazione dei regolamenti degli istituti affidati e relativi obiettivi il Comune distaccherà temporaneamente presso la Fondazione proprio personale di ruolo come indicato nell'apposita delibera della Giunta Comunale.

Inoltre, per le attività sotto indicate il Comune erogherà alla Fondazione un contributo annuale:

- sorveglianza, accesso e gestione delle sedi affidate;
- servizi editoriali, vendita di riproduzioni, realizzazione di cataloghi ed oggettistica;
- servizi di accoglienza, biglietteria, guida e bookshop;
- servizi promozionali;
- servizi di didattica;
- servizi di reference;
- acquisti per incremento e aggiornamento dei patrimoni documentari, librari, audio video, degli Istituti culturali;
- quant'altro indicato nei Regolamenti degli Istituti.

I direttori degli Istituti (Musei e Biblioteca) a cui è affidata la gestione organizzativa e culturale del personale, del patrimonio culturale e della programmazione degli istituti culturali, svolgono la propria attività in autonomia scientifica e culturale e rispondono al Comune per l'applicazione delle linee guida programmatiche affidate.

ART. 11 – L'affidamento delle attività di cui sopra decorre dall'1/4/2015 e termina il 31/12/2019. In mancanza di un nuovo affidamento, alla scadenza del termine predetto, la Fondazione dovrà, senza ritardo, riconsegnare al Comune quanto è stato messo a disposizione della Fondazione stessa. Nessun compenso sarà riconosciuto alla Fondazione per l'attività svolta.

ART. 12 – Gli introiti da servizi a pagamento e da utilizzo degli spazi espositivi e ogni altra attività esercitata dalla Fondazione spettano alla Fondazione stessa.

Essa dovrà determinare, previo consenso del Comune, i prezzi e le condizioni di accesso, così da garantire economicità ed efficienza, tenendo peraltro nella dovuta considerazione, la finalità di incrementare e favorire la fruizione dei beni da parte della collettività.

ART. 13 – La Fondazione dovrà tenere una contabilità che consenta la rilevazione dei costi e dei ricavi separatamente per ogni istituto affidato, tenuto conto comunque delle azioni, interventi e servizi comuni fra gli istituti.

ART. 14 – Il Comune comunicherà alla Fondazione, nell'ambito del trasferimento annuale di cui al precedente art. 6, le linee guida programmatiche per la gestione scientifica, culturale ed organizzativa degli Istituti. Conseguentemente la Fondazione sottoporrà al Comune il piano-programma annuale delle iniziative ed attività relative alla applicazione delle linee guida.

Le attività il cui onere sia previsto a totale o parziale carico del Comune saranno eseguite solo dopo approvazione espressa da parte del Comune stesso.

Il Comune potrà in qualsiasi momento, su indicazione del sindaco, controllare che le attività espletate siano eseguite con la dovuta diligenza e la Fondazione dovrà partecipare alla missione di controllo fornendo tutte le informazioni necessarie.

ART. 15 – L'affidamento delle attività oggetto del presente atto potrà essere revocato, totalmente o parzialmente:

- da parte del Comune per sopravvenute, gravi e motivate esigenze di pubblico interesse, che siano tali da rendere l'attività della Fondazione non più idonea al perseguimento di fini di utilità generale.

- da parte della Fondazione per sopravvenute e documentate sue difficoltà gestionali.

La revoca dell'affidamento dovrà essere ufficialmente comunicata alla controparte almeno sei mesi prima della sua effettiva entrata in vigore. Essa comunque non potrà comunque essere esercitata prima del decorso di anni due dall'affidamento iniziale.

ART. 16 – Il Comune potrà pronunciare la decadenza totale o parziale della Fondazione dall'affidamento per: scioglimento della Fondazione, per gravi e reiterati inadempimenti nell'esecuzione del presente atto o violazione di norme di legge o per altre cause che pregiudichino lo svolgimento dell'attività affidata.

ART. 17 – Le parti nel comune accordo precisano:

- che per i beni mobili e immobili messi a disposizione della Fondazione ogni onere assicurativo compete al Comune, che ne determinerà autonomamente il valore e la relativa copertura assicurativa;
- che per quanto attiene a sorveglianza delle sedi, devono essere espletati con le medesime caratteristiche in atto al momento della sottoscrizione del contratto di servizio;
- che per la fattispecie di cui all'art. 15 il Comune subentrerà nelle obbligazioni assunte dalla Fondazione per ogni eventuale danno conseguente alla anticipata risoluzione.

ART. 18 – Ogni e qualsiasi controversia relativa alla interpretazione ed esecuzione del presente atto verrà decisa da arbitro unico nominato su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale di Rimini. L'arbitro potrà decidere anche secondo equità. Il procedimento avrà natura di arbitrato rituale.

ART. 19 – Spese, diritti e imposte derivanti dal presente atto sono a carico del Comune.

Il presente atto è soggetto a registrazione a imposta fissa ai sensi dell'art. 40 D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune

Alessandro Petrillo

Dirigente Comune di Santarcangelo

Per la Fondazione

Mario Turci

Direttore Fo.Cu.S